



**OGGETTO:** Individuazione, ai sensi dell'art. 193, comma 5, del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., nell'ambito della procedura avviata dal CAS mediante l'avviso pubblico, ex art. 193, comma 16, del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., atto a sollecitare i privati a farsi promotori di iniziative volte a realizzare in concessione, mediante finanza di progetto, interventi di realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nelle aree delle tratte autostradali A18 ME-CT, A20 ME-PA E A18 SR-GELA in gestione al CAS, di talune proposte affinché siano sottoposte alla procedura di valutazione di cui al comma 6 del menzionato articolo di legge.

**DECRETO DIRIGENZIALE N. 130 /DG/2026 del \_\_\_\_\_**

02 APR. 2026

**IL DIRETTORE GENERALE**

**PREMESSO**

- Che il Consorzio Autostrade Siciliane è concessionaria per la costruzione e l'esercizio dell'Autostrada A20 Messina-Palermo, A18 Messina-Catania, A18 Siracusa-Gela, in forza della Convenzione unica stipulata in data 27/11/2000 con ANAS, approvata in data 28/05/2001, registrata dalla Corte dei conti in data 13/07/2001, con termine di scadenza al 31/12/2030;
- Che ai sensi dell'art. 11 del D.L. 29.12.2011 n. 216, convertito dalla Legge 24.2.2012 n. 14 e s.m.i., si è verificato il trasferimento ex lege, a far data dal 1.2.2012, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) delle funzioni di amministrazione concedente – di cui all'art. 36 D.L. n. 98/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 111/2011 e s.m.i. – precedentemente affidate a ANAS S.p.A.;
- Che la lett. c-bis) del comma 8 dell'art. 20 del D.lgs. 199/2021 e s.m.i. individua come aree idonee: " *i siti e gli impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonché delle società concessionarie autostradali;*"
- Che la lett. c-ter) del comma 8 dell'art. 20 del D.lgs. 199/2021 e s.m.i. individua come aree idonee: " *esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, e per gli impianti di produzione di biometano, in assenza di vincoli a tutela dei beni culturali (Parte II, d.lgs. n. 42/2004) ..... le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri;*"
- Che ai sensi dell'art.18 comma 2 del D.lg. 17/2022 e s.m.i. " *Gli interventi realizzati sulle aree di cui all'articolo 20, comma 8, lettera c-bis), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, come modificato dal comma 1 del presente articolo, e le relative opere di connessione alla rete elettrica di trasmissione nazionale e di distribuzione sono dichiarati di pubblica utilità ed i relativi termini autorizzativi sono regolati dall'articolo 22 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ferme restando le competenze in materia paesaggistica e archeologica in capo alle amministrazioni competenti*"
- Che il CAS dispone di un significativo numero di beni immobili (terreni e centri operativi) localizzati in posizione strategica in prossimità degli svincoli autostradali ed attualmente



inutilizzati, potenzialmente idonei a produrre benefici economici mediante apposita strategia di valorizzazione che ricadono nelle predette definizioni di aree idonee;

- Che il CAS è interessato a favorire la realizzazione di impianti di produzione di Energia Elettrica da fonti rinnovabili nelle aree delle tratte Autostradali in gestione: A18 SR-GELA, A18 ME-CT e A20 ME-PA, attraverso il ricorso allo schema del partenariato pubblico-privato;
- Che il ricorso al partenariato pubblico-privato, è risultato idoneo e conveniente nel dare soddisfazione alle esigenze di:
  - Valorizzare le aree autostradali in gestione;
  - Generare benefici ambientali, economici e sociali;
  - Promuovere l'innovazione tecnologica nel settore energetico;
  - Efficientare e contenere i consumi energetici;
  - Adeguare gli impianti a servizio delle gallerie e degli svincoli;
  - Abbattere i costi energetici e risanare il bilancio;
  - Abbattere l'impatto ambientale dei consumi energetici;

oltre a rappresentare, per un arco temporale equivalente, un'alternativa valida al contratto di appalto;

- Che, ai sensi dell'art. 175, comma 1, del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. (di seguito, anche CCP o Codice), il CAS ha adottato il programma triennale (2025÷2027) delle esigenze pubbliche idonee a essere soddisfatte attraverso forme di partenariato pubblico-privato, tra cui anche i programmi di intervento in argomento, con la Delibera del Consiglio Direttivo n.12/CD del 09/05/2025;
- Che, nello specifico, il CAS dispone di diverse aree, dislocate lungo le tratte autostradali in gestione, su cui realizzare l'intervento oggetto, in particolare ha individuato il seguente elenco di tratte: **A.1.1** Tratta A18 SR-GELA, **A.1.2** Tratta A18 ME-CT e **A.1.3** Tratta A20 ME-PA;
- Che con nota prot. n. 1114/DG del 31/12/2024 è stato nominato Responsabile Unico del Progetto, per tutte le tratte, l'ing. Salvatore Fabio Costantino Rapisarda;
- Che con Decreto Dirigenziale n. 193/DG/2025 del 27/06/2025, è stato approvato l'avviso pubblico, ai sensi dell'art. 193, comma 16, del Codice, atto a sollecitare i privati a farsi promotori di iniziative volte a realizzare e gestire in concessione per 25 anni, mediante finanza di progetto, interventi di realizzazione e gestione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nelle aree delle tratte autostradali A18 ME-CT, A20 ME-PA E A18 SR-GELA;
- Che l'attuale termine di scadenza della Concessione Autostradale è fissato al 31 dicembre 2030;
- Che la vita utile di un impianto di produzione di energia elettrica da fotovoltaico è di almeno 25 anni;
- Che la procedura avviata con l'avviso prevede l'affidamento in sub concessione di aree pertinenziali autostradali per un orizzonte temporale pari a 25 anni e, quindi eccedente l'attuale termine di scadenza della concessione autostradale;
- Che l'art. 4 comma 2 della Convenzione stipulata in data 27 novembre 2000, espressamente limita l'esercizio della facoltà attribuite al Concessionario alla durata del periodo concessorio, salvo specifica autorizzazione del Concedente da trasferire in apposito atto aggiuntivo;



perseguimento del pubblico interesse e che non rappresenta una procedura di gara. In tale ambito, la giurisprudenza ha ripetutamente riconosciuto: che la fase preliminare di individuazione del promotore, ancorché procedimentalizzata, è connotata da amplissima discrezionalità amministrativa, tale da non potere essere resa coercibile nel giudizio amministrativo di legittimità (Cons. Stato, III, 20 marzo 2014, n. 1365; III, 30 luglio 2013, n. 4026; 24 maggio 2013, n. 2838; V, 6 maggio 2013, n. 2418), essendo intesa non già alla scelta della migliore fra una pluralità di offerte sulla base di criteri tecnici ed economici preordinati, ma alla valutazione di un interesse pubblico che giustifichi, alla stregua della programmazione delle opere pubbliche, l'accoglimento della proposta formulata dall'aspirante promotore (Cons. Stato, V, 31 agosto 2015, n. 4035); che lo scopo finale dell'intera procedura, interdipendente dalla fase prodromica di individuazione del promotore, è l'aggiudicazione della concessione in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (Cons. Stato, V, 14 aprile 2015, n. 1872; VI, 5 marzo 2013, n. 1315) (così Consiglio di Stato, sez. V, 31.01.2023 n. 1065);

- che, avuto contezza delle proposte presentate dal soggetto promotore, il gruppo di valutazione composto dall'Ing. Salvatore Fabio Costantino Rapisarda, Arch. Teresa Donato e Dott. Nicholas Mangraviti, in ossequio ai principi di cui agli artt. 1÷12 del CCP ed alle linee guida dell'Avviso in premessa, hanno effettuato un'adeguata istruttoria tecnica volta all'individuazione di talune proposte che, in via preliminare, risultino fattibili ed i cui progetti e relativi piani economici e finanziari siano corrispondenti ai fabbisogni dell'Ente concedente;
- che dette proposte saranno sottoposte alla procedura di valutazione ex art. 193, comma 6, del CCP; in tale fase, ai fini della loro approvazione, il Consorzio ha facoltà di richiedere ai promotori modifiche ed integrazioni;
- che il CAS provvederà ad applicare durante la procedura di valutazione ex art. 193, comma 6 i dettami dell'art. 4 comma 2 della Convenzione stipulata in data 27 novembre 2000, dell'art. 11-bis del D.lgs. 190/2024 e s.m.i e l'orientamento interpretativo della sentenza del 5 febbraio 2026, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (Causa C-810/24);

#### VISTI

- l'art. 193, comma 5, del D.lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- le risultanze dell'istruttoria tecnica svolta dal gruppo di valutazione composto dall'Ing. Salvatore Fabio Costantino Rapisarda (Responsabile Unico del Progetto tratte A.1.1, A.1.2 e A.1.3), Arch. Teresa Donato e Dott. Nicholas Mangraviti (Funzionari Ufficio Patrimonio);

**VISTO** l'art. 43 del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;

**VISTO** il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D. Lgs n. 118/2011 il quale consente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio di previsione approvato;

**VISTO** il D.D.G. n. 12 del 12/1/2026 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti ha asseverato il Bilancio Consortile per il triennio 2025-2027;



**DIREZIONE GENERALE**

- Che l'art. 11-bis del D.lgs. 190/2024 e s.m.i., prevede che *“Ai fini del concreto raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 5, per consentire la celere realizzazione degli impianti e garantire la sicurezza del traffico, limitando le possibili interferenze, le società concessionarie autostradali affidano la concessione delle aree idonee di cui al comma 1, lettera e), previa determinazione dei relativi canoni, sulla base di procedure a evidenza pubblica, avviate anche su istanza di parte, con pubblicazione di un avviso, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e proporzionalità, garantendo condizioni di concorrenza effettiva. .... La durata dei rapporti di subconcessione è determinata in funzione della vita utile degli impianti e degli investimenti necessari per la realizzazione e gestione degli stessi e può essere superiore alla durata della concessione autostradale, salva la possibilità per il concessionario che subentra nella gestione di risolvere il contratto di subconcessione riconoscendo un indennizzo pari agli investimenti realizzati non integralmente ammortizzati.”*
- Che il 5 febbraio 2026, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (Causa C-810/24) ha stabilito che il diritto di prelazione a favore del promotore nel project financing, disciplinato dall'art. 193 del Codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. n. 36/2023, è incompatibile con i principi di libera circolazione (art. 49 TFUE) e di parità di trattamento (Direttiva 2014/23/UE) del diritto europeo. Come noto, le sentenze interpretative della Corte di Giustizia hanno efficacia immediata, imponendo alla Pubblica Amministrazione di disapplicare le norme nazionali contrastanti con il diritto europeo. Conseguentemente, esse impattano anche sulle procedure in essere.

**CONSIDERATO**

- che il termine ultimo per la presentazione delle proposte è stato fissato al 29 settembre 2025;
- che le modalità di partecipazione previste per la trasmissione delle proposte prevedevano che i “i soggetti privati” facessero pervenire sulla Piattaforma Maggioli una “busta telematica” contenente l'istanza volta a farsi promotori di iniziativa ex art. 193, comma 16, del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- che, il citato Avviso prevedeva anche che, considerata l'impossibilità tecnica della Piattaforma Maggioli ad accettare l'upload di file di dimensioni superiori a 50 Mbyte ed attesa la considerevole dimensione informatica del/dei Progetto/i di Fattibilità (redatto/i in coerenza con l'art. 6-bis dell'ALL. I.7 al CCP), l'operatore economico avrebbe dovuto far pervenire obbligatoriamente, (...) i restanti documenti di cui all'art. 6-bis dell'All. I.7 al CCP, relativi a ciascuna tratta d'interesse, tramite link ad un servizio di Cloud Drive;
- Che, decorso il termine ultimo, n. 1 operatore economico ha fatto pervenire le proprie istanze di proposte in particolare un'istanza per la tratta A.1.1 A18 SR-GELA e un'istanza per la tratta A.1.3 A20 ME-PA;
- che, con il già menzionato Avviso, non è stata indetta alcuna procedura di gara e non sono state previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi, anche in ragione della procedura di valutazione;
- che la fase di valutazione istruttoria, ancorché procedimentalizzata ai sensi dell'art. 193, comma 6, del CCP, è connotata da ampia discrezionalità amministrativa, essendo volta al solo



**DIREZIONE GENERALE**

**RITENUTO** di procedere ad affrontare la superiore spesa che riveste carattere di urgenza e necessità, al fine di non arrecare danni certi e gravi all'Ente;

**VISTO** il regolamento di contabilità di questo Consorzio di cui alla delibera n. 5/AS dell'1/10/2016, approvato con delibera della Giunta Regionale n. 465 del 19/11/2018.

Per le motivazioni in narrativa meglio esplicitate, da intendersi integralmente riportate nel presente dispositivo

**DECRETA**

Art. 1. **DI PRENDERE ATTO** delle motivazioni indicate in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte;

Art. 2. **DI APPROVARE** l'individuazione delle proposte come da seguente elenco:

<b>OPERATORE</b>	<b>TRATTA</b>
ENERGIE RINNOVABILI S.R.L.	<b>A.1.1 - A18 SR-GELA</b>
ENERGIE RINNOVABILI S.R.L.	<b>A.1.3 - A20 ME-PA</b>

Art. 3. **DI AUTORIZZARE** la sottoposizione di dette proposte alla procedura di valutazione ex art. 193, comma 6 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. e che, entro 60 giorni (prorogabili al massimo sino a 90 giorni), sia conclusa la fase di accoglimento o respingimento delle stesse;

Art. 4. **DI PRENDERE ATTO** che dall'individuazione delle predette proposte non derivano oneri a carico del Consorzio per le Autostrade Siciliane;

Art. 5. **DI TRASMETTERE** copia del presente provvedimento agli operatori interessati, al Consiglio Direttivo e, per quanto di competenza agli uffici: Relazioni con il pubblico, Gare e Appalti e Finanziario e Ragioneria; oltre che la relativa pubblicazione sul proprio sito istituzionale e negli spazi dedicati all'Avviso di sollecitazione di che trattasi.

**Il Responsabile Unico del Progetto**

Ing. Salvatore Fabio Costantino Rapisarda

**Il Direttore Generale**

Dott. Calogero Franco Fazio